



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

Il G.E. Stefano M. Sales

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10\2\2016
rilevato

- per quel che riguarda la prosecuzione della procedura esecutiva, che vi è accordo delle parti sul rinvio all'8\6\2016, già concesso;
- per quel che riguarda l'opposizione, che, per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);
- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che siano stati convenuti interessi usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo (rogato in data 64\2004) è esplicitamente previsto che "...l'importo complessivamente (quindi, anche con riferimento alla quota interessi) dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato, produrrà inoltre di diritto interessi di mora ...", determinati in misura, di fatto, pari al tasso soglia;
- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili i limiti imposti dalla normativa antiusura;
- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza, per vero minoritaria) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;
- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" e a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche, quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi (ristrutturazione necessariamente presupposta nel provvedimento di primo grado);

- deve quindi ritenersi che le rate sinora corrisposte non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario: circostanza, a sua volta, necessariamente presupposta dalla risoluzione intimata;

- appare quindi opportuno rinviare ogni decisione, anche con riferimento alla posizione MPS, all'udienza già fissata di prosecuzione della procedura, ordinando a MPS (nonché a BPPB, rilevata, anche in riferimento ad essa, la natura officiosa dell'accertamento alla probabile usurarietà dei tassi convenuti) l'esibizione, per quell'udienza, del piano di ammortamento e dei conteggi relativi alle quote capitale versate e alle quote capitale residue;

P. Q. M.

rinvia all'udienza dell'8\6\2016, riservando ulteriormente di decidere all'esito.
Brindisi, 11\2\2016

Sep 12/2/16

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Patrizia BINO

il G.E.
